

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2947 del 13/06/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013 e smi: Ditta Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa per l'insediamento sito in Strada per Diolo, 118 Comune di Soragna. (PR) Modifica Sostanziale di AUA pratica SUAP 135/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3070 del 11/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici GIUGNO 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Soragna;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 114/2017;
- la nomina conferita con DDG n. 118/2017 e Determinazione n. 1041 del 15/12/2017;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Soragna prot. n. 3959 del 19/05/2014 alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE DI SORAGNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale e stabilimento siti in Comune di Soragna (PR) Strada per Diolo n. 118 CAP 43019, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Soragna in data 19/12/2017 prot.n. 11391 acquisita a protocollo Arpae n. PGPR/2017/24459 del 19/12/2017, presentata dalla Ditta COOPERATIVA SOCIALE DI SORAGNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA nella persona del Sig. Gianmaria Capellini in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Soragna (PR) Strada per Diolo n. 118 CAP 43019, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Soragna prot. n. 3959 del 19/05/2014, con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,** per cui la Ditta chiede la modifica sostanziale;

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "caseificio lavorazione latte bovino per produzione di formaggio parmigiano reggiano";
- che l'istanza risulta correttamente presentata;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

EVIDENZIATO CHE:

- in merito alla matrice scarichi idrici la ditta ha dichiarato che “... *non sono previste realizzazioni, modifiche o potenziamento di opere rispetto a quanto precedentemente dichiarato...*”;

in merito alla matrice rumore la Ditta ha dichiarato il “... *proseguimento senza modifiche ...*”.

VISTI:

- la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 12/01/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Soragna rispettivamente in data 14/02/2018 prot. N 1444 (protocollo Arpae n. PGPR/2018/3371 del 15/02/2018), in data 12/04/2018 prot. n. 3297 (protocollo Arpae n. PGPR/2018/7921 del 13/04/2018) e in data 13/04/2018 prot. N 3335 (protocollo Arpae n. PGPR/2018/8068 del 16/04/2018);
- la Conferenza di Servizi convocata in seconda seduta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 24/05/2018, il cui verbale viene allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Soragna in sede di conferenza di Servizi del 24/05/2018 (Allegato 2);
- parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto di Fidenza Dipartimento di Sanità Pubblica in sede di conferenza di Servizi del 24/05/2018 (Allegato 2);
- relazione tecnica espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 29/05/2018 prot. PGPR/2018/11354, successivamente aggiornata e sostituita dalla relazione tecnica prot. n. PGPR/2018/12237 del 11/06/2018 valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 36041 del 15/05/2014** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Soragna con Provvedimento Unico prot. n. 3959 del 19/05/2014 alla Ditta COOPERATIVA SOCIALE DI SORAGNA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA con sede legale e stabilimento siti in Comune di Soragna (PR) Strada per Diolo n. 118 CAP 43019, relativamente all'esercizio dell'attività di "caseificio lavorazione latte bovino per produzione di formaggio parmigiano reggiano", **esclusivamente per il seguente titolo abilitativo:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 36041 del 15/05/2014** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Soragna con Provvedimento Unico prot. n. 3959 del 19/05/2014.

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi degli artt. 271 commi 1), 2), 3, 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l’esercizio dell’attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2018/12237 del 11/06/2018 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell’impianto, per l’emissione n. E01 si ritiene che:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell’impianto sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l’impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- per il controllo del rispetto dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti menzionati nelle singole emissioni devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- per l’effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico delle emissioni siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve fare riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare al punto 2.3.;
- **per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- si ricorda al Gestore il rispetto degli obblighi di cui all'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con **con endoprocedimento prot. n. 36041 del 15/05/2014** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Soragna con Provvedimento Unico prot. n. 3959 del 19/05/2014, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con **con endoprocedimento prot. n. 36041 del 15/05/2014** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Soragna con Provvedimento Unico prot. n. 3959 del 19/05/2014.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera..

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-976101 | www.arpa.e.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Soragna. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Soragna e AUSL Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica ed EmiliAmbiente S.p.A.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2017/34552

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

VERBALE Conferenza dei Servizi del 12/01/2018 – DITTA Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa

Oggi venerdì 12/01/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera attivata dalla Ditta Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento sito in Comune di Soragna (PR), Strada per Diolo, 118.

Sono stati convocati:

Comune di Soragna
SUAP Comune di Soragna
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli), Silvia Spagnoli
	ST di Parma: Cristina Bazzini
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei
Comune di Soragna / SUAP	Raffaella Mantovani (delegata dal Sindaco), Mario Piroli

Risulta assente la Ditta, regolarmente convocata con nota prot. n. PGPR/2017/24826 del 22/12/2017, che è stata attesa fino alle ore 10, 50.

La seduta ha inizio alle ore 10:50.

L'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA apre la Conferenza di Servizi relativa all'istanza di modifica sostanziale di AUA attivata dalla Ditta Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa per la matrice emissioni in atmosfera per lo stabilimento sito in Comune di Soragna (PR), Strada per Diolo, 118.

Arpae – SAC di Parma ed Arpae ST di Parma ricordano che a fronte di quanto previsto dall'art. 29 del Titolo IX delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria", approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007, relativamente agli impianti soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in cui in particolare viene riportato che "...entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Piano non potranno essere autorizzate, nei siti ove sia presente ed usufruibile la rete di gas metano le emissioni in atmosfera di nuovi impianti derivanti dalla combustione di olio combustibile e altri distillati pesanti del petrolio e di quanto conseguentemente prescritto nell'AUA vigente relativo allo stabilimento in esame";

Evidenziano inoltre quanto previsto dall'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione della Deliberazione Assembleare della Regione Emilia Romagna Progr. n.115 del 11/04/2017 relativo alle misure per l'utilizzo dei combustibili.

Rilevato che la Ditta in istanza dichiara che "richiede l'autorizzazione per l'installazione di una nuova caldaia, alimentata ad olio combustibile *"... Presso il sito, infatti, non è attualmente presente la rete distributiva di gas metano. La condotta si trova infatti ad una distanza di oltre 1 km verso ovest: E' stato richiesto preventivo per realizzare l'allaccio ed è emerso che l'investimento necessario per eseguire i lavori non è economicamente sostenibile dal bilancio del Caseificio..."*, ma che tali dichiarazioni in merito a distanze e costi non risultano essere corredate da dettagliata documentazione a loro supporto, chiedono quindi al Comune di Soragna se sia presente ed usufruibile la rete di gas metano.

Il Comune di Soragna evidenzia delle perplessità in merito alle distanze indicate dalla Ditta che appaiono sovrastimate (circa 500 metri, rispetto all'oltre il km evidenziato dalla Ditta).

La Conferenza, alla luce di tutto quanto emerso, concorda nel ritenere che non sia possibile installare una nuova caldaia ad olio combustibile, pertanto la Ditta o dovrà inviare documentazione relativa all'installazione di una nuova caldaia a gas metano aggiornando la scheda C della modulistica di AUA in ogni sua parte, oppure a fronte di una dettagliata relazione da cui emerga l'effettiva non fattibilità tecnica dell'allaccio a gas metano, inviare documentazione relativa all'installazione di una nuova caldaia alimentata con combustibile a minor impatto ambientale rispetto all'olio combustibile (es GPL), aggiornando la scheda C della modulistica di AUA in ogni sua parte.

Arpae SAC di Parma fa inoltre presente alla Conferenza di Servizi che è uscito il D.Lgs. 183/2017 che modifica la Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e che, all'art. 5 (Norme finali), comma 1 è riportato che: *"Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19 dicembre 2017"*.

Evidenzia, conseguentemente, la necessità che la Ditta, a fronte dell'assetto impiantistico oggetto dell'istanza di AUA in esame, valuti i contenuti della propria istanza alla luce delle novità introdotte da tale normativa, con particolare riferimento agli impianti di combustione medi, aggiornando, conseguentemente, la documentazione attualmente fornita. In particolare, poi, fa presente che all'art. 269 comma 2 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è testualmente riportato che *"Nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione devono essere indicati, oltre a quanto previsto al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, Parte IV-bis, alla Parte Quinta"*.

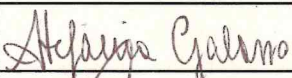
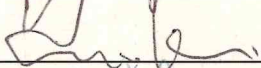
La Conferenza ne prende atto.

AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica ricordando il parere favorevole a suo tempo espresso per l'AUA vigente non evidenzia aggiuntivi elementi di criticità per quanto di competenza precisando che non risultano segnalazioni od inconvenienti igienico ambientali correlabili alle emissioni del caseificio.

La Conferenza concorda che la Ditta debba fornire al SUAP tutta la documentazione integrativa complessivamente richiesta nel corso della presente conferenza di Servizi entro l'**11 febbraio 2018**. Una volta pervenuta la documentazione verrà convocata una nuova conferenza di servizi..

La seduta si chiude alle ore 12:20 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Vittorio Amadei	
Comune di Soragna – SUAP	Raffaella Mantovani	

Allegato 2

VERBALE Conferenza dei Servizi del 24/05/2018 – DITTA Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa

Oggi giovedì 24/05/2018, presso la sede dell'Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, sita in Piazza della Pace n. 1, è stata convocata la seconda seduta di Conferenza dei Servizi (ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 ed ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i) relativa alla procedura di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera attivata dalla Ditta Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa per lo stabilimento sito in Comune di Soragna (PR), Strada per Diolo, 118.

Sono stati convocati:

Comune di Soragna
SUAP Comune di Soragna
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento Sanità Pubblica
Ditta Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa

Sono presenti:

Arpae Emilia-Romagna	SAC di Parma: Stefania Galasso (delegata dal Funzionario P.O. Beatrice Anelli), Silvia Spagnoli
	ST di Parma: Cristina Bazzini
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Sacconi (delegato)
Comune di Soragna	Raffaella Mantovani
SUAP di Soragna	Elisa Pisaroni
Ditta Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa	Gianmaria Capellini (legale rappresentante della Ditta) Massimiliano Trauzzi (consulente della Ditta) Claudio Ferrari (consulente della Ditta) Matteo Piloni (consulente della Ditta)

La seduta ha inizio alle ore 09,45 circa.

Arpae – SAC di Parma ricorda che è pervenuta, a più riprese, documentazione a riscontro di quanto richiesto nell'ambito della seduta di conferenza di Servizi del 12/01/2018 acquisita ai protocolli Arpae n. 3371 del 15/02/2018, n. 7921 del 13/04/2018 e n. 8068 del 16/04/2018, in cui la Ditta evidenzia, argomentando, di non ritenere attuabile il passaggio a gas metano per l'alimentazione della caldaia originante l'emissione E01 in quanto non sostenibile né tecnicamente né economicamente. Pertanto propone, in alternativa, in un primo

CG
[Signature]
[Signature]
[Signature]

momento l'utilizzo del combustibile GPL e successivamente l'utilizzo di gasolio, in quanto quest'ultima opzione, per motivi di carattere tecnico ed economico che vengono argomentati, risulta essere maggiormente sostenibile per la Ditta.

Chiede quindi alla Ditta di illustrare alla Conferenza dettagliatamente le motivazioni che hanno portato alle valutazioni finali in merito alla scelta del combustibile.

La Ditta ribadisce le motivazioni di carattere tecnico ed economico già illustrate nella documentazione complessivamente fornita. Nel merito specifica che l'allaccio al gas metano dovrebbe prevedere passaggio in proprietà di terzi con richiesta di eventuali servitù di passaggio, attraversamento di strade e costi attualmente non sostenibili dal caseificio così come già dichiarato nella documentazione inviata. L'utilizzo del combustibile gasolio rispetto al GPL consente maggiori rese e garanzie dal punto di vista impiantistico, così come argomentato nell'ultima documentazione fornita, nonché una maggiore sostenibilità dal punto di vista economico legata a degli sgravi fiscali. Evidenzia inoltre come la non sostenibilità economica sia anche supportata dal fatto che non siano in previsioni ampliamenti a breve termine, anzi la Ditta non esclude che in futuro prossimo possa anche cessare la propria attività.

Arpae ST di Parma chiede di chiarire definitivamente il valore di Potenza Termica al focolare del bruciatore generante l'emissione E01.

La Ditta dichiara che la Potenza Termica al focolare del bruciatore generante l'emissione E01 è pari a 1550 kW. Fa inoltre presente che per lo stoccaggio del gasolio verrà utilizzato un serbatoio fuori terra con un idoneo bacino di contenimento.

Arpae St fa quindi presente che fornirà relazione tecnica favorevole con il dettaglio delle prescrizioni.

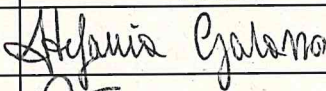
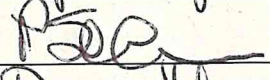
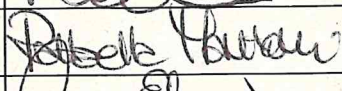
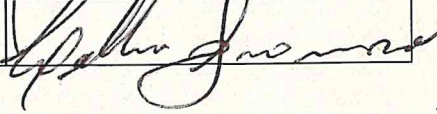
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Il Comune di Soragna alla luce delle integrazioni complessivamente fornite dalla Ditta e di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza di Servizi esprime parere favorevole per quanto di competenza.

La Conferenza, a fronte dei pareri pervenuti ed espressi in merito ai titoli abilitativi contemplati nell'istanza di AUA, concorda di chiudere favorevolmente i propri lavori.

La seduta si chiude alle ore 10,50 circa.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma	Stefania Galasso	
AUSL – Distretto di Fidenza – Dipartimento di Sanità Pubblica	Paolo Sacconi	
Comune di Soragna	Raffaella Mantovani	
SUAP di Soragna	Elisa Pisaroni	
Cooperativa Sociale di Soragna Società Agricola Cooperativa	Gianmaria Capellini	

Allegato 3

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 235/2017 del Comune di Soragna.
Relazione Tecnica

Ditta: **Caseificio Coop. Soc. di Soragna Soc. Agr. Coop.**
stabilimento in strada per Diolo n. 118, Comune di Soragna (PR).

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di modifica di AUA presentata dalla Ditta in oggetto descritta e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Matrice: emissioni in atmosfera

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento N.3/2014 prot. 39598 del 19/05/2014 rilasciato dal SUAP del Comune di Soragna; di tale autorizzazione si richiede la modifica per sostituzione del combustibile utilizzato nella caldaia generante l'emissione E01;
2. preso atto che per le emissioni E02 – E03 – E04 in istanza viene dichiarato che nulla è cambiato rispetto a quanto già autorizzato;
3. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
4. l'attività industriale prevede **“lavorazione lattiero casearie”**;
5. i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006;
6. l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
7. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
8. è stata verificata la presenza di emergenza e più precisamente:
 - **EMISSIONE E04: “Gruppo elettrogeno di emergenza” alimentato a gasolio e della potenzialità di 50 kW.**
9. è stata verificata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante

agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

• **EMISSIONE E02: " Caldaia a GPL" della potenzialità di 85 kW a servizio della stagionatura**

Ossidi di azoto (espressi come NO₂): 350 mg/Nm³

Ossidi di carbonio: 100 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

si ritiene che:

il **Caseificio Coop. Soc. di Soragna Soc. Agr. Coop.**, il cui Gestore è il Sig. Capellini Gianmaria **possa essere autorizzata** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "**lavorazioni lattiero casearie**" da svolgere negli impianti siti in strada per Diolo n. 118, Comune di Soragna (PR) subordinandola, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - " Caldaia a gasolio" della potenzialità di 1550 kW (emissione modificata)

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come **medio impianto di combustione** (come definito al punto 1 del comma gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati e convogliati, nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	365	giorni
Altezza minima:	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri:	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	200	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂) :	170	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E03: "Idropulitrice a gasolio" della potenzialità di 67 kW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri:	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E01 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alla emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

Per le emissioni E02- E03 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

I monitoraggi per la verifica dei limiti di emissione delle portate e degli inquinanti sopra menzionati dovranno essere effettuati utilizzando i metodi previsti dalla normativa vigente.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento in riferimento condizioni di esercizio dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo(se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, allegando i certificati analitici al registro, della quantità annua di indicatori di attività quali quantità di latte lavorato e combustibili utilizzati.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirigen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it

Generale	
Ragione sociale :	Caseificio Coop. Soc. di Soragna Soc. Agr. Coop.
Partita IVA / Codice fiscale :	00167360346
Sede legale :	Strada per Diolo n. 118, Soragna (PR)
Gestore :	Capellini Gianmaria
Sede locale impianti :	Strada per Diolo n. 118, Soragna (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Latte lavorato [t/anno]
Indicatore 2:	Combustibile utilizzato [m³/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	8
Temperatura media emissioni :	493°K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
PM (materiale particellare):	138 kg/anno
Ossidi Azoto (NO _x):	682 kg/anno
Ossidi di carbonio (CO):	560 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):	700.973 kg/anno
Ossidi di zolfo (SO _x):	454 kg/anno

Il Tecnico
Bazzini Cristina

Il Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:34552/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.